



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
SIRACUSA**

ORDINANZA N° 120 /2009

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa,

VISTI:

- la nota prot. n° 2374/III datata 10.09.1992 della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali – Sezione Beni Archeologici di Siracusa, con la quale è stato reso noto a questa Capitaneria di porto l'avvenuto rinvenimento di un relitto di età ellenistica nella zona di mare a sud dell'Isola di Capo Passero;
- la nota prot. n° 1139 in data 19.08.2002 dell'Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali e dell'educazione permanente – Servizio per il Coordinamento delle ricerche Archeologiche sottomarine – unità operativa III di Palermo, con la quale sono state fornite le coordinate geografiche del punto ove trovasi affondato il precitato relitto storico denominato Marzamemi I, richiedendone l'interdizione con apposita ordinanza;
- la nota in data 11.04.2005 dell'Associazione Trireme di Siracusa in cui vengono indicate le coordinate geografiche di alcuni relitti di presunto interesse storico individuati nel mare del Compartimento Marittimo di Siracusa;
- la nota prot. n° 2556 del 25 Maggio 2005 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali servizio II Beni Archeologici di Siracusa, con la quale è stato reso noto a questa Capitaneria di Porto l'avvenuto rinvenimento di alcuni relitti di interesse storico lungo la costa del Compartimento Marittimo di Siracusa;
- la nota prot. n° 3193 del 01 Luglio 2005 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali servizio II Beni Archeologici con cui si invita questa Capitaneria di Porto a voler prendere tutti gli accorgimenti necessari a garanzia dei siti archeologici subacquei presenti nel Compartimento Marittimo di Siracusa;
- la nota prot. n° 622 del 2 Novembre 2005 del Dipartimento Beni Culturali ed Ambientali -Area Soprintendenza del Mare - Servizio Beni Archeologici dell'Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e P.I. della Regione Siciliana, con la quale è stato richiesto a questa Capitaneria di Porto la modifica dell'ordinanza n. 129/2005 a seguito della sopravvenuta ripartizione delle competenze relative alla tutela e vigilanza delle beni archeologici e storici sommersi in applicazione della L.R. n. 21/2003;
- il fax prot. n. 2265/ Nucleo Sub Guardia Costiera del 28 Luglio 2006 in cui vengono indicate le coordinate geografiche di alcuni reperti di presumibile interesse storico nella zona di mare antistante il Porto Piccolo (Marmoreo) di Siracusa;
- la nota prot. n. 981/II del 04 Dicembre 2006 della Soprintendenza del Mare Servizio per i beni Archeologici, con la quale è stato richiesto a questa Capitaneria di Porto l'interdizione di spazio marino al fine di tutelare un sito di interesse archeologico;
- la propria Ordinanza n° 230/2006 in data 19.12.2006;
- il D.M. 12.07.1989 contenente "Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico ed archeologico";
- gli art. 17 e 30 del Codice della Navigazione, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- l'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004";

- il foglio prot. 894 del 08.07.2009 della Soprintendenza del Mare Servizio per i beni Archeologici con la quale è stato richiesto a questa Capitaneria di Porto l'interdizione di spazio marino al fine di tutelare un'area di interesse archeologico nell'area di Reperimento di Vendicari.

RITENUTO:

- necessario integrare le disposizioni contenute nella propria Ordinanza n° 230/2006;
- necessario porre in essere ogni utile strumento di tutela per la salvaguardia del suindicato patrimonio archeologico, a fronte di possibili attività che possano costituire pericolo per l'integrità ovvero conservazione dei reperti rinvenuti;

ORDINA

ART. 1 (modificato con Ordinanza n° 74/2017 del 07/06/2017)

Con decorrenza immediata e fino all'emanazione di diverso ordine, la zona di mare con centro nei punti di coordinate geografiche (riferimento Sistema Datum WGS 84):

- 36° 38'.40 N – 015° 09'.40 E, per un raggio di un miglio;
- 37° 02'.57 N – 015° 16'.59 E, per un raggio di 200 metri;
- **36° 45, 046' N – 015° 07'. 365 E, per un raggio di 200 metri;**
- 36°47'.10N – 015° 06'.07E, per un raggio di 200 metri;
- 37°04'.08N – 015° 17'.50E, per un raggio di 200 metri;
- 37°04'.21N - 015°17'.92E, per un raggio di 200 metri;
- 36°46'.00N – 015° 07'.00E, per un raggio di 200 metri;
- 36° 44'.90N – 015° 06'.70E, per un raggio di 200 metri;
- 37° 08'.40N - 015° 14'.00E, per un raggio di 200 metri;
- 36° 41'.31N – 015° 08'.28E per un raggio di 200 metri;
- **36° 50,199'N – 015° 09,852'E per un raggio di 100 metri;**
- **36° 38,936'n – 015° 03,409'E per un raggio di 100 metri**

è interdetta all'ancoraggio ed alla sosta di navi, imbarcazioni, natanti ed unità di qualsiasi tipo, allo svolgimento di lavori e rilievi marini, nonché all'esercizio di qualsiasi attività di pesca e di immersione (sia in apnea che con autorespiratore) ancorché effettuata da operatori subacquei provenienti da aree esterne alla predetta zona.

Nello specchio acqueo compreso tra le congiungenti delle sotto elencate coordinate è interdetto al transito, all'ancoraggio, all'immersione con bombole, alla pesca subacquea e mestieri affini:

- 36°48'.122N - 015°06'.058E;
- 36°47'.425N – 015°05'.914E;
- 36°47'.406N – 015°06'.306E;
- 36°47'.566N – 015°06'.356E.

ART. 2

Il divieto di cui al precedente articolo non si applica:

- alle unità navali della Guardia Costiera e della Marina Militare;
- alle unità navali delle forze di polizia nonché militari in genere;
- alle unità ed al personale operante per conto della competente Soprintendenza del Mare, specificatamente autorizzati dalla stessa. In tale ipotesi, dovranno essere preventivamente comunicati a questa Capitaneria di Porto i dati inerenti le unità, il personale interessato e la natura degli interventi da eseguire, anche per l'eventuale rilascio di specifica autorizzazione ai fini della salvaguardia della vita umana in mare.

ART.3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

I contravventori alle norme contenute nella presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili degli eventuali danni derivati al patrimonio archeologico meglio indicato in premessa, in dipendenza della propria inosservanza, saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 4

L'ordinanza n° 230/2006 in data 19 Dicembre 2006 di questa Capitaneria di Porto è abrogata.

Siracusa, 15/07/2009

F.TO
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Gaetano MARTINEZ

Documento informatico firmato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Il documento firmato originale e' giacente agli atti di questo ufficio.
